



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.e i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. citato, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto il comma 2 dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000 che prevede che il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare.

Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 9.1 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio";

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>

Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo

pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce”;

Ritenuto di aver verificato, che non sussistono residui attivi oggetto di cancellazione in applicazione dell'art. 4, commi 4, 5, 6, del Decreto-Legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.69/2021 e, conseguentemente, non sussiste la necessità di attivare la procedura prevista dall'art. 1, comma 5, del Decreto MEF 14/07/2021 (pubblicato in G.U. n. 183 del 02/08/2021);

Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.3 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: "Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura”;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto Generale di Gestione dell'esercizio 2025, il Servizio Finanziario ha provveduto all'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza e nella gestione residui del bilancio dell'ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della competenza finanziaria c.d. potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili;

Considerato che il Responsabile finanziario e i competenti Responsabili di Settore del Comune di Lanzo Torinese hanno provveduto:

✓ per i residui attivi, a verificare:

- la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
- l'esigibilità del credito;
- l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
- il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;

✓ per i residui passivi, a verificare:

- l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
- l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
- l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2025;

Dato atto che ciascun Responsabile di Settore, al fine del mantenimento delle spese a residui, ha dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che vengono mantenute a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2025 e precedenti in quanto le prestazioni sono state completamente rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento”

Dato atto che da tale verifica è stata preceduta dalla determina del Responsabile del Servizio Finanziario n° 570 del 30/12/2025, resasi necessaria in quanto è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e re imputazione delle spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 ed alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato:

-che nell'ambito delle suddette operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2025 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2025 e dagli esercizi precedenti;

-che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2025;

-che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2025 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto di variare, contestualmente, le previsioni di cassa per l'esercizio 2026 in relazione alle variazioni dei residui attivi e passivi ed integrare in Fondo pluriennale vincolato per l'anno 2026;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. di cui all'allegato prospetto;

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – punto 9.1 il quale stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere del Revisore, in vista dell'approvazione del Rendiconto;

Visto il parere favorevole ,espresso in data 09/03/2026, dal Revisore dei Conti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011, verificata la fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2025 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2025;

2. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2025, come risulta dagli allegati A) e B) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare l'elenco delle entrate e delle spese 2025 re imputate agli esercizi futuri in quanto non esigibili alla data del 31 dicembre 2025, come da allegato C) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale

4.di approvare le variazioni agli stanziamenti dei bilanci di previsione 2025/2027 e 2026/2028 di cui agli allegati D) ed E) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

5. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato C);

6. di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2025;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs.n.267/2000 al fine di procedere tempestivamente all' approvazione del rendiconto di gestione 2025.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
D.SSA CONCETTA CHISARI

---